

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169)

Provvedimento: schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze.

Referente AIR: Ufficio legislativo finanze.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Con il presente decreto legislativo viene data attuazione alla Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

L'intervento normativo si colloca nel contesto delle misure adottate al fine di migliorare la capacità degli Stati membri di lottare contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali transfrontaliere attraverso il rafforzamento della trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni tra amministrazioni.

Lo schema di decreto legislativo (*Capi da I a IV*) recepisce le disposizioni di cui al nuovo articolo 8 *bis quater* e all' Allegato V della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva che si recepisce, in relazione agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica posti a carico dei gestori di piattaforme digitali. Questi ultimi sono tenuti a raccogliere e verificare le informazioni necessarie sui venditori che sono presenti sulla piattaforma e a comunicare tali informazioni alle Autorità fiscali del proprio Stato di residenza o di stabilimento.

La norma prevede, altresì, lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le Autorità fiscali di altre giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea qualora sia stato sottoscritto un "Accordo qualificante effettivo tra autorità competenti". Si tratta di un accordo tra l'autorità competente dello Stato italiano e quella di una Giurisdizione non-UE, che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle oggetto di scambio sulla base del presente decreto legislativo. Tale accordo deve essere confermato da un atto di esecuzione a norma del nuovo articolo 8-bis quater, paragrafo 7, della Direttiva 2011/16/UE.

Ulteriori interventi normativi, di cui al *Capo V* dello schema di decreto legislativo, si sono resi necessari per il recepimento nel diritto interno delle altre modifiche apportate dalla Direttiva (UE) 2021/514 al fine di rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati. Tali modifiche riguardano, innanzitutto, il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", con l'introduzione, tra l'altro, del nuovo art. 31-bis.1 in materia di verifiche congiunte. Altre modifiche riguardano il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante "Attuazione della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE", che viene integrato, per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, dalla codificazione delle norme in materia di prevedibile pertinenza delle informazioni e di richieste collettive concernenti un gruppo di contribuenti e, per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, con l'ampliamento del novero di informazioni da trasmettere; nonché, infine, con l'introduzione di un nuovo articolo 10-bis recante disposizioni in materia di violazione dei dati e di procedure che l'Agenzia delle entrate deve adottare qualora essa si verifichi.

In ragione della complessità della materia trattata, lo schema di decreto legislativo è stato sottoposto a consultazione pubblica al fine di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte degli operatori economici, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e degli esperti della materia.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'attenzione delle organizzazioni internazionali (OCSE, in particolare) e dell'Unione europea si è sempre più focalizzata sulla lotta all'evasione e all'elusione fiscali, anche attraverso il rafforzamento della trasparenza fiscale e dello scambio di informazioni tra amministrazioni.

Una tassazione equa è, infatti, uno dei fondamenti principali dell'economia sociale di mercato europea e uno dei pilastri fondamentali dell'impegno della Commissione per "un'economia al servizio delle persone", atteso che una tassazione equa ed efficiente promuove la giustizia sociale e la parità di condizioni nell'UE ed è fondamentale per salvaguardare entrate sufficienti per gli investimenti pubblici nelle persone e nelle infrastrutture, creando nel contempo un ambiente imprenditoriale all'interno del mercato unico in cui le imprese innovative possano prosperare.

Garantire l'equità fiscale prevenendo la frode fiscale, nonché l'evasione e l'elusione fiscali, è diventato più importante che mai e, in tale contesto, il rafforzamento della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni è fondamentale nella lotta contro detti fenomeni nell'Unione.

Negli ultimi anni, come sopra evidenziato, l'UE ha concentrato i propri sforzi sulla lotta alla frode fiscale, all'evasione e all'elusione fiscali e sul rafforzamento della trasparenza. Sebbene siano stati compiuti importanti miglioramenti - in particolare, nel campo dello scambio di informazioni - la valutazione della Commissione europea in merito all'applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ha mostrato che è ancora necessario migliorare le disposizioni esistenti relative a tutte le forme di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa. In particolare, la nozione di prevedibile rilevanza delle informazioni e le richieste di informazioni per un gruppo di contribuenti sono emerse tra gli elementi più problematici del quadro, per la loro mancanza di chiarezza.

È emersa, pertanto, un'evidente necessità di migliorare il quadro esistente per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'UE: in tale ottica si è ritenuto che, oltre a rafforzare le norme esistenti, nell'UE fosse necessaria l'estensione della cooperazione amministrativa a nuovi settori, al fine di affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia e aiutare le amministrazioni fiscali a riscuotere le imposte in modo migliore e più efficiente e a tenere il passo con i nuovi sviluppi.

Le caratteristiche dell'economia delle piattaforme digitali rendono molto difficile la tracciabilità e la rilevazione degli eventi imponibili da parte delle autorità fiscali; il problema si aggrava, in particolare, quando tali transazioni sono effettuate tramite operatori di piattaforme digitali stabiliti in un'altra giurisdizione. La mancata comunicazione dei redditi guadagnati dai venditori per la prestazione di servizi o la vendita di beni attraverso le piattaforme digitali comporta una carenza di gettito fiscale degli Stati membri e fornisce, inoltre, ai venditori un vantaggio rispetto a coloro che non sono attivi sulle piattaforme digitali; pertanto, colmare tale lacuna normativa è parso indispensabile al fine di conseguire l'obiettivo di una tassazione equa ed efficiente.

Pertanto, l'introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzata da parte dei gestori delle piattaforme digitali e il conseguente scambio di informazioni tra gli stati potrà consentire all'Amministrazione fiscale italiana di acquisire questi dati e di ricostruire i corretti volumi d'affari che si generano sulle stesse piattaforme.

Nel contesto nazionale, lo scambio di informazioni a fini fiscali in materia di imposte dirette è stato disciplinato attraverso il recepimento della Direttiva sulla cooperazione amministrativa 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 (c.d. DAC 1), con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29. Nel corso del tempo, la direttiva DAC 1 è stata emendata cinque volte, soprattutto al fine di introdurre nuovi obblighi di comunicazione per mezzo dei quali si è andati ad ampliare l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni in relazione ai conti finanziari

[Direttiva 2014/107/UE, c.d. DAC 2, attuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015]; ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento [Direttiva (UE) 2015/2376, c.d. DAC 3, attuata con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32]; alla rendicontazione Paese per Paese [Direttiva (UE) 2016/881, c.d. DAC 4, cui è stata data attuazione con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017]; all'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio [Direttiva (UE) 2016/2258, c.d. DAC 5, attuata con il decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 60]; ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione [Direttiva (UE) 2020/876, c.d. DAC 6, attuata con il decreto legislativo 30 luglio 2020 n. 100].

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Con il recepimento della Direttiva (UE) 2021/514 (c.d. DAC 7) a mezzo del presente decreto legislativo, si intende, da un lato, migliorare il quadro normativo nazionale già esistente mediante l'estensione e il rafforzamento delle disposizioni concernenti le varie forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati; dall'altro lato, ampliare l'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali.

Sotto il primo profilo, si va a codificare la norma in tema di "prevedibile pertinenza" delle informazioni, a individuare in modo preciso e puntuale, nell'ambito di un quadro giuridico chiaro, le richieste collettive concernenti un gruppo di contribuenti, a estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni alla categoria dei canoni (royalties) e ad ampliare il novero delle informazioni da trasmettere, nonché a regolamentare l'esecuzione dei controlli congiunti.

Sotto il secondo profilo, invece, il presente decreto persegue lo scopo di contrastare le numerose forme di evasione e di elusione fiscale facilitate dalla digitalizzazione dell'economia mediante l'introduzione di obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme digitali, che di detti obblighi risultano essere destinatari diretti. Questi ultimi sono tenuti, infatti, a raccogliere e verificare le informazioni necessarie sui venditori presenti sulla piattaforma - utilizzata per lo svolgimento della propria attività nei confronti dei propri clienti - e a comunicare tali informazioni all'Autorità fiscale, che trasmetterà successivamente i dati raccolti a ciascuno degli Stati membri nei quali risiedono i venditori utenti della piattaforma.

In conformità alla Direttiva in recepimento, il decreto *de quo* risponde all'esigenza di far fronte alla crescente digitalizzazione dell'economia che ha determinato situazioni complesse legate alla frode, all'evasione ed elusione fiscali. La dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i

gestori di piattaforme ha determinato, infatti, la difficoltà di garantire l'applicazione delle norme fiscali e l'adempimento dei relativi obblighi: pertanto, attraverso l'introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzato - basato sulla raccolta di informazioni da parte dei gestori delle piattaforme – si consente all'Amministrazione fiscale italiana di disporre di informazioni sufficienti per valutare e controllare il reddito lordo realizzato dai venditori in ambito nazionale grazie alle attività commerciali svolte con l'intermediazione delle piattaforme medesime.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Con l'attuazione alla Direttiva (UE) 2021/514, l'ordinamento giuridico nazionale avrà a disposizione una serie più ampia di strumenti di cooperazione per contrastare le varie forme di frode, evasione ed elusione fiscali.

L'obbligo di comunicare i redditi percepiti tramite piattaforme digitali e lo scambio delle relative informazioni permetterà di avere a disposizione una serie completa di informazioni al fine di riscuotere le entrate fiscali dovute, con la conseguente creazione di condizioni di parità tra i venditori che utilizzano le piattaforme digitali e quelli "tradizionali".

Per il riscontro sul grado di raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, potrà dunque tenersi conto degli effetti positivi ottenuti in termini di implementazione dell'attività di accertamento e recupero di gettito fiscale, che consegue all'utilizzo da parte dell'Autorità fiscale dei dati, delle informazioni e dei documenti raccolti.

Inoltre, in un'ottica più ampia, il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati potrà valutarsi anche con riguardo all'impatto sociale positivo dell'applicazione della nuova disciplina, in termini di migliore percezione del sistema fiscale caratterizzato da una maggiore equità in ordine alla ripartizione degli oneri tra i contribuenti.

Per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi e degli effetti di cui sopra saranno utilizzati i seguenti indicatori:

- I dati di utilizzo dalla rete CNN, ossia la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni delle informazioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti;
- i dati relativi allo scambio di informazioni tra Stati membri attraverso la rete CNN;
- i dati relativi all'evasione/elusione fiscale con riferimento alle seguenti attività pertinenti intermedie dalle piattaforme digitali:
 - locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;

- servizi personali;
- vendita di beni;
- noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
- i dati relativi all'applicazione delle sanzioni per omesso o incompleto adempimento degli obblighi di comunicazione previsti per i gestori di piattaforma;
- i dati relativi alle verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri cui parteciperà l'amministrazione fiscale italiana che rappresentano uno strumento aggiuntivo per la cooperazione amministrativa ad integrazione degli strumenti della partecipazione alle indagini amministrative e dei controlli simultanei.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il presente decreto legislativo, in attuazione di quanto disposto nella Direttiva (UE) 2021/514 (c.d. DAC 7), da un lato (Capi da I a IV) introduce specifiche norme che ampliano l'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali; dall'altro (Capo V), interviene con la tecnica della novella sul quadro normativo già esistente, in particolare il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 e il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al fine di estendere e rafforzare le disposizioni concernenti le varie forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati.

Le opzioni di intervento ipotizzate sono state:

- opzione 0) - non intervento;
- opzione 1) – intervento nell'ambito del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 (Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE);
- opzione 2) – adozione di un decreto legislativo (normazione diretta) per il recepimento delle disposizioni di cui al nuovo articolo 8 *bis quater* e dell'Allegato V della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/514 che si recepisce e utilizzo della tecnica della novella per il recepimento delle altre modifiche dirette a modificare il quadro normativo esistente (opzione preferita).

L'opzione di non regolamentazione non è apparsa praticabile, poiché l'intervento è reso obbligatorio dalla necessità di recepire la direttiva (UE) 2021/514: l'opzione zero, infatti, esporrebbe l'Italia ad una procedura di infrazione comunitaria.

L'opzione 1, ovvero quella di modificare direttamente il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 - che rappresenta la normativa di riferimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore

fiscale – non è stata ritenuta altresì praticabile, in particolare con riferimento alle norme che disciplinano lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni fornite dai gestori di piattaforma. Infatti, l'estensione dell'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali, ha comportato l'introduzione di obblighi di adeguata verifica e comunicazione a carico di quest'ultimi, tali da delineare un quadro normativo complesso (artt. da 1 a 15 del decreto legislativo) con un ampliamento della materia regolata sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, in linea con quanto disposto dall'art. 32, comma 1, lettera e) della legge 234/2012.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Destinatari

I Capi da I a IV dello schema di decreto *de quo* contengono il recepimento delle disposizioni di cui al nuovo articolo art. 8-bis quater e all' Allegato V della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva DAC 7, con riferimento ai nuovi obblighi di comunicazione e di adeguata verifica (*due diligence*) posti a carico dei gestori di piattaforme digitali (destinatari diretti) nei confronti dei venditori che utilizzano dette piattaforme per lo svolgimento delle proprie attività commerciali (destinatari indiretti).

In particolare, posto che la nozione di piattaforma comprende qualsiasi software accessibile agli utenti che consenta ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere un'attività finalizzata all'ottenimento di un corrispettivo – purché rientri in una delle categorie individuate (locazione di beni immobili; servizi personali; vendita di beni e noleggio di mezzi di trasporto) - il gestore di piattaforma deve effettuare l'adeguata verifica nei confronti dei venditori operanti sulla piattaforma (quindi, accertare la veridicità delle informazioni da questi fornite per l'utilizzo della stessa) e comunicare dette informazioni, alle scadenze previste, all'Agenzia delle entrate al fine del successivo scambio di informazioni con gli Stati membri.

Le operazioni della piattaforma comprendono anche gli accordi per la riscossione e il pagamento di corrispettivi per conto dei venditori.

Il termine piattaforma non include software che facilitano esclusivamente il trattamento di pagamenti, la semplice catalogazione o la pubblicità o il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma, senza consentire, per ognuno dei casi evidenziati, ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attività pertinente.

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione è qualsiasi gestore di piattaforma la

cui residenza fiscale sia in uno Stato membro o che sia costituito secondo le leggi di uno Stato membro o che abbia la sua sede di gestione o una stabile organizzazione in uno Stato membro (comunemente denominate "piattaforme UE").

Inoltre, l'ambito di applicazione delle norme comprende anche i gestori di piattaforme che non soddisfano nessuna di queste condizioni, ma facilitano lo svolgimento di un'attività pertinente da parte dei venditori oggetto di comunicazione che sono residenti in uno Stato membro o relativamente alla locazione di beni immobili situati in uno Stato membro (comunemente denominati "piattaforme straniere"). Per poter operare all'interno dell'Unione, tali piattaforme devono registrarsi in uno Stato membro (registrazione unica).

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Preliminarmente, si osserva che, ai fini del decreto, è "gestore di piattaforma" un'entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una piattaforma e che può identificarsi con una persona giuridica - una società di capitali o una società di persone- o un istituto giuridico, come ad esempio un trust o una fondazione.

Qualsiasi gestore di piattaforma - diverso da un gestore di piattaforma "escluso" - è considerato gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ed è soggetto alle norme di cui al provvedimento in esame al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. è residente ai fini fiscali in Italia o è costituito, disciplinato o regolamentato a norma delle leggi del nostro ordinamento, o ha la sua sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) in Italia, o ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE [secondo la definizione di cui alla lettera e) dell'articolo 1];
2. non è residente a fini fiscali in Italia, né è ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE.

Ciò posto, considerata anche l'ampia utilizzazione delle piattaforme digitali nello svolgimento delle attività commerciali, la nuova disciplina potrà riguardare tutte le tipologie di imprese (anche micro, piccole e medie) costituite in forma societaria.

B. Effetti sulla concorrenza

La modifica proposta non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento del mercato concorrenziale e sulla competitività imprenditoriale del paese.

Al contrario, l'attuazione della direttiva fornisce una risposta adeguata per il contrasto alle pratiche elusive ed evasive e rappresenta, quindi, uno strumento funzionale a conseguire l'obiettivo dei trattati di un migliore funzionamento concorrenziale del mercato, senza distorsioni. L'obbligo di comunicare i redditi percepiti dai vari venditori operanti sulle piattaforme digitali e il successivo scambio delle relative informazioni tra gli Stati permetterà all'Amministrazione fiscale di avere a disposizione una serie completa di informazioni utili ad accertare e riscuotere le entrate fiscali dovute da detti venditori, con un conseguente miglioramento delle condizioni di concorrenza, in termini di maggiore parità tra quelli che utilizzano le piattaforme digitali e quelli "tradizionali" che non le utilizzano.

La trasparenza sui proventi ottenuti dai venditori tramite l'utilizzo di piattaforme digitali migliora le condizioni di concorrenza con le imprese più tradizionali nei settori interessati dalle nuove regole ossia: la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio, i servizi personali, la vendita di beni e il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Un unico strumento obbligatorio a livello UE si ripercuote positivamente sul piano sociale e contribuisce a una percezione positiva dell'equità fiscale e a una ripartizione equa degli oneri tra i contribuenti.

In particolare, le informazioni comunicate ai sensi della direttiva *de qua* saranno utilizzate per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione delle imposte che rientrano nell'ambito di applicazione e, considerando l'importanza che l'IVA riveste per il funzionamento del mercato interno, le informazioni comunicate tra gli Stati membri saranno utilizzate anche per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione dell'IVA e di altre imposte indirette.

C. Oneri informativi

Le informazioni che devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate da ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione vanno distinte a seconda che si tratti di informazioni concernenti lo stesso gestore di piattaforma o relative al venditore oggetto di comunicazione, in questo caso le informazioni da comunicare vanno ulteriormente distinte a seconda che l'attività pertinente svolta dal venditore sia diversa dalla locazione di beni immobili o la ricomprenda.

Le informazioni da comunicare concernenti il gestore di piattaforma riguardano: la denominazione, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione; ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale.

Con riferimento a ciascun venditore oggetto di comunicazione il quale ha svolto almeno un'attività pertinente distinta dalla locazione di beni immobili, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve comunicare quanto di seguito:

- a seconda che il venditore sia una persona fisica o un'entità i dati identificativi nome o ragione sociale, indirizzo principale, il NIF (ovvero il numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro), il numero di partita IVA se disponibile;
- l'identificativo del conto finanziario, se è conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;
- il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone, in relazione al titolare del conto;
- ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente;
- il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti per il quale il corrispettivo è stato versato o accreditato;
- eventuali diritti, commissioni o imposte, trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, per ogni trimestre relativo al periodo oggetto di comunicazione.

Con riferimento, invece, a ciascun venditore oggetto di comunicazione, il quale ha svolto un'attività pertinente di locazione di beni immobili, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, deve comunicare oltre alle informazioni sopra evidenziate anche:

- l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente, in conformità a quanto previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è ubicato;
- il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti, prestate con riferimento a ciascuna proprietà inserzionata;
- eventuali diritti, commissioni o imposte, trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;

- il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione, se disponibile.

Decorrenza degli oneri informativi

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione e adempie all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La prima scadenza dell'adempimento comunicativo di cui trattasi cade il 31 gennaio 2024.

Per i venditori già registrati sulla piattaforma alla data del 1° gennaio 2023 o alla data in cui un'entità è divenuta per la prima volta gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, il gestore di piattaforma espleta le procedure di adeguata verifica entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione.

La deroga (due anni in luogo di un anno) è prevista al fine di agevolare i gestori di piattaforma in relazione agli obblighi di adeguata verifica per i venditori già iscritti sulla piattaforma al momento dell'insorgere dell'obbligo, rispetto ai quali i gestori potrebbero non essere in possesso di tutte le informazioni richieste dalla norma (non essendo precedentemente prevista alcuna due diligence specifica, ma solo regole di policy aziendale). La deroga si applica, inoltre, alle entità che diventano per la prima volta gestori di piattaforma (perché precedentemente rientravano tra gli esclusi o perché per la prima volta iniziano l'attività di gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione).

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione privilegiata è stata la n. 2 (cfr. paragrafo n. 3), ovvero quella di utilizzare la tecnica della normazione diretta per il recepimento delle disposizioni di cui al nuovo articolo 8 bis quater e dell'Allegato V della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/514. La motivazione dell'opzione prescelta è quella di introdurre una normativa nazionale specifica che si ponga in linea con gli obblighi assunti nelle sedi unionali e internazionali in relazione all'ampliamento degli strumenti di cooperazione amministrativa tra Stati membri e, in particolare, al rafforzamento dello strumento dello scambio automatico di informazioni. In particolare, l'opzione che prevede una disciplina autonoma della materia è apparsa preferibile al fine di garantire una migliore chiarezza e comprensibilità del testo.

Per il recepimento delle altre disposizioni della direttiva de qua si è fatto, invece, ricorso alla tecnica della novella. In particolare, l'art. 16 (commi 1 e 2) dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche normative al citato Decreto legislativo n. 29/2014 e al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, necessarie per estendere e rafforzare le disposizioni concernenti le varie forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto legislativo, con riferimento agli scambi di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti delle giurisdizioni con cui lo Stato italiano ha sottoscritto un accordo qualificante effettivo, rinvia ad un Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia per quanto attiene alle disposizioni in materia di procedure di adeguata verifica fiscale ed altri obblighi posti a carico dei Gestori di piattaforma, sia con riferimento alle modalità ed ai termini con i quali l'Agenzia delle entrate invierà le informazioni alle autorità competenti delle suddette giurisdizioni estere.

Soggetti responsabili dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, trattandosi di misure che riguardano la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, sono il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

5.2 Monitoraggio

Il controllo ed il monitoraggio del funzionamento del sistema sono effettuati con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

Per garantire l'adempimento dei nuovi obblighi il decreto prevede sanzioni applicabili in caso di omessa o inesatta o incompleta comunicazione delle informazioni da parte del gestore di piattaforma.

È prevista una sanzione anche per la violazione degli obblighi di registrazione unica prevista per i c.d. gestori esteri.

Le sanzioni costituiscono un'importante indicatore del corretto funzionamento del sistema.

Per il monitoraggio saranno utilizzati i seguenti indicatori:

- la dimensione quantitativa dei flussi di informazioni scambiate sulla piattaforma comune sviluppata dall'Unione europea per assicurare le trasmissioni delle informazioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti (CNN);
- i risultati dell'attività di contrasto ai fenomeni di evasione/elusione fiscale con riferimento alle attività pertinenti intermedie dalle piattaforme digitali;
- l'ammontare delle sanzioni comminate per omesso o incompleto adempimento degli obblighi di comunicazione previsti per i gestori di piattaforma;
- gli esiti delle verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri cui parteciperà l'amministrazione fiscale italiana.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

In ragione della complessità della materia trattata, si è ritenuto opportuno sottoporre a consultazione pubblica il predetto schema di decreto legislativo e la relazione illustrativa al fine di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte degli operatori economici, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e degli esperti della materia.

La consultazione è iniziata il 30 giugno 2022 e si è chiusa il 20 luglio 2022.

Sono stati invitati a partecipare alla suddetta consultazione, ed hanno trasmesso i propri contributi, i seguenti soggetti:

- Gruppo Adeventa Italia
- Confcommercio
- Studio Maisto & associati
- Studio professionale associato a Backer & McKenzie
- Uber B.V

I rilievi operati dai soggetti partecipanti alla consultazione hanno riguardato, prevalentemente, la maggiore o minore ampiezza della nozione di "piattaforma" funzionale ad individuare i soggetti tenuti o meno all'obbligo di comunicazione; la nozione di "corrispettivo" relativo al bene e/o servizio offerto sulla piattaforma e l'effettiva possibilità da parte dei gestori di verificarne l'entità e l'effettiva corresponsione. Altri rilievi, invece, riguardavano aspetti propriamente operativi che saranno oggetto di disciplina nell'ambito di provvedimenti o circolari dell'Agenzia delle entrate.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

È stato predisposto un quadro di sintesi delle principali questioni emerse a seguito della consultazione e, alla luce dell'esame svolto sui contributi pervenuti, si è ritenuto di non dover

apportare modifiche al testo del decreto, seppure si sia invece ritenuto opportuno integrare in alcuni punti la relazione illustrativa.

Inoltre, ai fini della definizione del testo dello schema di decreto legislativo sono stati acquisiti i contributi e le osservazioni pervenute dalle competenti Direzioni del Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate, in sede di tavolo tecnico all'uopo istituito.